Comune di Borghetto Santo Spirito Proposta di modifica Regolamento CANONE UNICO

Regolamento CANONE UNICO attualmente vigente

Articolo 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

- L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge n. 160 27.12.2019.
- Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. L' omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 26 comma 3 del presente Regolamento.
- 4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
- Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone non supera € 12,00 (con esclusione di sanzioi ed interessi).

Proposta di modifica

Articolo 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

- L'omesso versamento del canone alla alle scadenza scadenze stabilitastabilite, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge n. 160 27.12.2019.
- Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla dalle scadenza scadenze stabilitastabilite, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. L' omesso versamento alle scadenze stabilite dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 26 comma 3 del presente Regolamento.
- Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla alle data date di scadenza del pagamento del canone.
- Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone non supera € 12,00 (con esclusione di sanzioi ed interessi).

Al primo periodo del comma 1 – le parole "alla scadenza stabilita" vengono modificate con "alle scadenze stabilite". Al secondo periodo vengono aggiunte le parole "alle scadenze stabilite".

Al comma 2 – le parole "alla scadenza stabilita" vengono modificate con "alle scadenze stabilite".

Al comma 3 vengono aggiunte le parole "alle scadenze stabilite".

Al comma 5 le parole "alla data" vengono modificate con "alle date".

Articolo 29 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere

Articolo 29 - Versamento e dichiarazione del canone

 Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere

- permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della comunicazione/dichiarazione di cui all'art. 4 comma 7 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
- 6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
- 7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica. gas. acqua, calore. servizi telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

- permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della comunicazione/dichiarazione di cui all'art. 4 comma 7 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 5. Il canone deve essereè corrisposto in un'unica soluzione. Q qualora invece l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00 per le occupazioni permanenti, ed a €uro 400,00 per le occupazioni temporanee di cui alla parte IV del presente regolamento (Canone mercatale) il versamento è corrisposto in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 3130/0304, il 3031/06-07 e il 3031/09 10.
 - La Giunta Comunale in caso di comprovata necessità potrà determinare scadenze diverse e variazioni nel numero delle rate.
- 6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
- 7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, acqua, calore, servizi telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Il comma 5 - primo periodo si integra e modifica come segue:

"Il canone è corrisposto in un'unica soluzione, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00 per le occupazioni permanenti, ed a €uro 400,00 per le occupazioni temporanee di cui alla parte IV del presente regolamento (Canone mercatale) il versamento è corrisposto in rate trimestrali di pari importo scadenti il

Allegato	<u>a</u>)

inicato a	
	31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10." Viene aggiunto un secondo periodo "La Giunta
	Comunale in caso di comprovata necessità potrà
	determinare scadenze diverse e variazioni nel numero
	delle rate."